

TAR Potenza 16/06/1999 n. 244

legge 109/94 Articoli 26 - Codici 25.4.1

Nel caso in cui sussista una inscindibile connessione tra il contratto principale di appalto di opere pubbliche aggiudicato in vigore dell'art. 2 della legge 22 febbraio 1973 n. 37 - che sanciva l'inderogabilità della disciplina legale della revisione prezzi mediante la norma imperativa e avente carattere di ordine pubblico nella stessa contenuta, recante divieto di inserimento nei contratti pubblici di appalto della clausola di esclusione della revisione prezzi - ed i successivi atti aggiuntivi, sono nulle le clausole di esclusione della revisione prezzi incluse negli atti aggiuntivi medesimi con le quali l'impresa accetta l'esclusione del compenso revisionale ai sensi dell'art. 33 della legge 28 febbraio 1986 n. 41 (ovvero l'applicazione di tale disposizione), essendo applicabile la disciplina revisionale vigente all'epoca del contratto principale.